



Ufficio affari generali

decreto n. 85
prot. n. 11107
anno 2014

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli articoli 34 e 57;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20-23 dicembre 2013 e dal Senato accademico nelle sedute del 17 dicembre e del 15 gennaio 2014, ed in attesa, per l'emanazione, del parere del MIUR, richiesto in data 21 gennaio 2014;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per i Centri interdipartimentali di ricerca, emanato con decreto rettorale, 13 ottobre 2010, n. 1032 - prot. n. 64182; VISTA la proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per i Centri interdipartimentali di ricerca, per l'adeguamento dello stesso alla nuova disciplina statutaria;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 30 maggio 2013;

VISTO il parere e le osservazioni espressi dal Comitato tecnico amministrativo, nella seduta del giorno 11 luglio 2013 e recepite nel testo del regolamento;

TENUTO CONTO della delibera del Senato accademico del 17 dicembre 2013;

TENUTO CONTO altresì del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2014,

DECRETA



è emanato il Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca, come segue:

«REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CENTRI DI RICERCA

TITOLO I

Art. 1.

Definizione

1. I Centri di ricerca, di cui all'articolo 34 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, svolgono attività di ricerca di rilevante impegno inerente a progetti di durata pluriennale che coinvolgono le attività di più Dipartimenti, anche nell'ambito della partecipazione a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati.
2. I Centri di ricerca trasferimento e alta formazione svolgono attività di formazione e di trasferimento dei risultati connessa con le tematiche di ricerca proposte.

Art. 2.

Costituzione

1. La proposta di costituzione di un Centro di ricerca, in seguito denominato "Centro", avanzata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, deve indicare:
 - a. la denominazione del Centro;
 - b. le finalità del Centro, che dovranno chiaramente mostrare complementarità ed escludere sovrapposizione o concorrenza con quelle dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze.
 - c. le risorse necessarie per il funzionamento del Centro, garantite dai Dipartimenti proponenti;
 - d. il Dipartimento di afferenza al quale è demandata la gestione amministrativa del Centro;
 - e. i nominativi dei professori e ricercatori di ruolo afferenti ai Dipartimenti proponenti che aderiscono al Centro;
 - f. i nominativi delle unità di personale tecnico coinvolte nell'attività del Centro;
 - g. la sede amministrativa del Centro, con puntuale individuazione di tutti i locali a mezzo di apposita planimetria allegata;
 - h. la durata prevista, comunque non superiore a 8 anni.
2. Sulla costituzione del Centro il Senato Accademico rilascia motivato parere.
3. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie, delibera la costituzione del Centro, determinandone la data di attivazione e la durata.
4. Il Centro è costituito con decreto del Rettore.

Art. 3.

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro il Comitato di gestione, denominato in seguito Comitato, e il Direttore.
2. Il Comitato è composto da una rappresentanza di ciascun Dipartimento aderente designata dai rispettivi Consigli fino ad un massimo di tre componenti per Dipartimento e sempre nell'ambito dei professori e ricercatori di ruolo aderenti al Centro stesso.
3. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
4. Il Direttore viene eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Comitato fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.



5. Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e se sono adottate a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Direttore.
6. La partecipazione alle sedute del Comitato non può costituire oggetto di delega.
7. Il Comitato è convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti nel presente Regolamento, o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Direttore può nominare un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 4.

Funzioni del Comitato e del Direttore

1. Il Comitato:
 - a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b. elegge il Direttore;
 - c. approva le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull'attività del Centro predisposte dal Direttore;
 - d. approva la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
 - e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti;
 - g. propone le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Dipartimenti con la modalità di cui all'art.5, comma 1;
 - h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
 - i. propone ai Dipartimenti aderenti e quindi agli organi di governo dell'Ateneo la disattivazione del Centro.
2. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b. convoca e presiede il Comitato, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto al successivo articolo 6;
 - c. predispose le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull'attività del Centro;
 - d. predispose la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato, la trasmette al Direttore del Dipartimento di Afferenza e dei Dipartimenti promotori, nonché agli organi di governo dell'Ateneo per la valutazione di cui al successivo articolo 8;
 - e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
 - f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le comunicazioni di recesso dal Centro di Dipartimenti o docenti ad esso aderenti;
 - g. adotta atti di competenza del Comitato che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.

Art. 5.

Nuove adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Comitato di gestione. Le relative delibere di approvazione, corredate dalle indicazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, strettamente



inerenti alle modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione del nuovo Dipartimento, debbono essere sottoposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione di una deliberazione di conseguente modifica di quella originaria di costituzione del Centro. A tale deliberazione fa seguito l'emanazione di un decreto rettorale conformemente modificativo di quello costitutivo del Centro.

2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza ai Dipartimenti aderenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla riassegnazione dei locali e dei beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede. La deliberazione del Consiglio di amministrazione di costituzione del Centro e il decreto rettorale costitutivo sono modificati in conformità con detto recesso.

3. Le richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla sua costituzione debbono essere approvate dal Comitato e, qualora il richiedente non afferisca ad uno dei Dipartimenti aderenti al Centro, previo parere del Senato Accademico.

4. I docenti che intendono recedere dal Centro debbono comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 6.

Gestione amministrativo-contabile

1. I Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione di fondi per progetti di ricerca.

2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione oltre che da eventuali entrate proprie.

3. Al Dipartimento di afferenza del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Università.

4. Il Dipartimento di afferenza e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 34, comma 4, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio del Dipartimento.

6. Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle attività di cui al comma 5 è preposto il responsabile amministrativo del Dipartimento di afferenza del Centro.

7. La documentazione riferibile agli atti assunti nell'esercizio dell'autonomia del centro, identificati nel protocollo di cui al precedente comma 4, è sempre tempestivamente trasmessa dal responsabile amministrativo al Direttore del Dipartimento di afferenza, che vi appone il proprio visto ovvero la invia al Consiglio di Dipartimento.

Art. 7.

Sede

1. La sede amministrativa del Centro sarà di norma situata presso il Dipartimento di afferenza, nei locali indicati nella planimetria da allegare alla proposta di costituzione.

2. Per particolari esigenze motivate all'atto della proposta, il Centro può essere collocato presso altra sede esterna all'Ateneo, da indicare espressamente



3. In ogni caso devono essere indicati il dirigente responsabile ai fini della sicurezza (di norma il direttore del Dipartimento a cui il Centro afferisce), e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di norma il Direttore Dipartimento o del Centro).

Art. 8.

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione, che potrà avvalersi, se del caso, dell'ausilio di esperti, anche esterni all'Ateneo, sui temi oggetto dell'attività del Centro.

Art. 9

Cessazione e rinnovo

1. Il Centro cessa le proprie attività alla scadenza del termine previsto dal decreto istitutivo di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla destinazione dei beni e dei locali di cui dispone il Centro al momento della cessazione.
3. Intervenuta la scadenza, l'eventuale rinnovo del Centro può avvenire solo attraverso una nuova proposta di costituzione ai sensi dell'articolo 2.

Art. 10

Disattivazione

1. Il Centro, prima della scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 1, può essere disattivato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta del Comitato deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, prima della scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 1, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa quando, anche sulla base delle valutazioni di cui al precedente articolo 8, ritenga che siano venute meno o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla destinazione dei beni e dei locali di cui dispone il Centro al momento della disattivazione.
4. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore.

TITOLO II

Adeguamento dei Centri costituiti

Art. 11

Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Centri Interdipartimentali già esistenti formulano, con parere favorevole dei Consigli di Dipartimento aderenti, una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento medesimo.
2. La proposta di adeguamento deve essere corredata da:
 - a. relazione sull'attività di ricerca e trasferimento tecnologico e attività di formazione (assegnisti, borsisti, dottorandi) svolta dal Centro negli ultimi quattro anni;
 - b. elenco delle risorse finanziarie direttamente gestite dal Centro (contributi, convenzioni, fondi da progetti su bandi competitivi nazionali o internazionali, proventi da attività conto terzi, altro);
 - c. ogni altra informazione utile a valutare la rilevanza, continuità e interdisciplinarietà dell'impegno di ricerca svolto dal Centro.
3. La proposta di adeguamento è approvata dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione positiva del Senato Accademico, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.



4. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il predetto termine, ovvero di diniego sulla proposta di adeguamento da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Rettore provvede con proprio decreto alla definitiva chiusura dell'attività del Centro entro i sei mesi successivi.
5. L'adeguamento del Centro è disposto con decreto del Rettore ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 12

Centri di Ricerca Trasferimento e Alta formazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Centri costituiti come Centri di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione alla data dell'entrata in vigore dello Statuto formulano, previo parere favorevole del proprio Comitato di gestione o Consiglio Scientifico, una proposta di adeguamento al presente regolamento.
2. Ad eccezione del responsabile Amministrativo, definito secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 6, tali centri possono mantenere la struttura organizzativa e gli organi di governo come definiti dai propri statuti, così come le modalità di elezione/nomina dei componenti.
3. La proposta di adeguamento, formulata secondo quanto previsto all'art. 11, comma 2, del presente regolamento, è approvata dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione positiva del Senato Accademico.
4. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il predetto termine, ovvero di parere negativo sulla proposta di adeguamento da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Rettore provvede con proprio decreto alla definitiva chiusura dell'attività del Centro entro i sei mesi successivi.
5. L'adeguamento del Centro è disposto con decreto del Rettore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 13

Centri Interuniversitari di Ricerca

1. Ai sensi dell'articolo 35 del vigente Statuto dell'Ateneo, i Centri Interuniversitari di Ricerca, qualora abbiano sede presso l'Università degli Studi di Firenze, possono essere dotati di forme di autonomia nell'ambito dell'autonomia gestionale del centro di responsabilità cui afferiscono.
2. Ad eccezione del Responsabile Amministrativo, definito secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 6, tali Centri mantengono la struttura organizzativa e gli organi di governo come definiti dai propri Statuti, così come le modalità di elezione/nomina dei componenti.
3. Le forme di autonomia di cui al comma 1 sono dettagliate da apposito protocollo redatto tra il Centro e il Dipartimento di afferenza, così come previsto all'articolo 6 del presente regolamento.
4. Per i Centri Interuniversitari con sede presso l'Università degli Studi di Firenze, esistenti alla data di entrata in vigore del vigente Statuto dell'Ateneo, trova applicazione l'articolo 57, comma 3, dello Statuto stesso.

Art. 13-bis

Disposizione Transitoria

1. *Tutti i mandati previsti di Direttore e membro del Comitato di gestione di cui all' art.3 del presente regolamento scaduti e in scadenza nel corso dell'anno 2026 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.¹*

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa, statale e di Ateneo, vigente in materia.»

Firenze, 10 febbraio 2014

IL RETTORE
f.to prof. Alberto Tesi

¹ Articolo inserito con il D.R. n. 395 prot. n. 76061 del 25 marzo 2026